

XVII legislatura

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'Irpef devoluta alla diretta gestione statale (Atto del Governo n. 2)

Aprile 2013
n. 1



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

**Documentazione degli effetti finanziari
dei testi legislativi**

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di entrata**

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

**Verifica della quantificazione
degli oneri connessi a testi legislativi
in materia di spesa**

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

PREMESSA	1
1. Le fonti	1
<i>1.1. La disciplina di legge</i>	<i>1</i>
<i>1.2. La disciplina regolamentare</i>	<i>2</i>
<i>1.3. Il D.P.C.M. di destinazione dei fondi</i>	<i>2</i>
2. Le determinazioni in materia	3
3. Lo stanziamento dedicato all'otto per mille a diretta gestione dello Stato nella legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (legge 24 dicembre 2012, n. 229).	4
<i>3.1. La gestione del Fondo dell'otto per mille da parte dello Stato</i>	<i>4</i>
4. Le valutazioni della Corte dei Conti	8
5. L'atto del Governo in esame	9
6. La relazione tecnica	12

PREMESSA

Il presente contributo si limita a richiamare l'attenzione su taluni profili di interesse contabile-finanziario dell'istituto dell'8 per mille - quota a diretta gestione dello Stato - facendo rinvio per una illustrazione dell'articolato in titolo e della vigente disciplina in materia agli approfondimenti del Servizio Studi¹.

1. Le fonti

1.1. La disciplina di legge

A decorrere dal 1990, i contribuenti possono destinare all'atto della dichiarazione annuale dei redditi una quota del gettito IRPEF (8 per mille) a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale². Più specificatamente, tale quota del gettito di pertinenza dello Stato è utilizzata per finanziare interventi straordinari nell'ambito di quattro finalizzazioni indicate dalla legge: si tratta di iniziative per la lotta alla fame nel mondo, per fronteggiare calamità naturali, per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni culturali (artt. 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222 recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi). Gli interventi devono presentare il carattere della straordinarietà e quindi

¹ Servizio Studi del Senato della Repubblica, Atto del Governo n. 2, dossier n. 5, aprile 2013; si veda anche: Camera dei Deputati, L'8 per mille dell'IRPEF di competenza statale, n. 2, 3 aprile 2013.

² Come è noto l'8 per mille IRPEF può essere destinato in alternativa allo Stato in favore della Chiesa Cattolica per scopi di carattere religioso (esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo; art. 47 e 48 della legge n. 222 del 1985) ovvero essere devoluto a favore di altre confessioni religiose, variamente secondo le rispettive disposizioni di legge, per il perseguimento di analoghe finalità proprie dell'istituto dell'8 per mille (Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia - articolo 30 della legge n. 516 del 1988 e articolo 23 della legge n. 517 del 1988 - Chiesa evangelica Valdese - articolo 4 della legge n. 409 del 1993; Chiesa evangelica Luterana in Italia - articolo 27 della legge n. 520 del 1995; Unione delle Comunità ebraiche italiane - articolo 2 della legge n. 638 del 1996, Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale - articolo 21 della legge n. 126 del 2012, Chiesa apostolica in Italia, articolo 25 della legge n. 128 del 2012, Unione cristiana evangelica Battista d'Italia, articolo 1 della legge n. 34 del 2012).

non essere destinati a finanziare attività programmate ovvero di natura ordinaria o corrente. La quota dell'8 per mille è determinata nel suo complesso sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato (art. 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448). La fissazione dei criteri e delle procedure per l'utilizzo delle risorse destinate è demandata dalla legge (art. 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664) ad un regolamento governativo, da emanarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1.2. La disciplina regolamentare

La materia è quindi regolata analiticamente dal D.P.R. n. 76 del 1998, (sul quale propone di intervenire l'Atto del Governo in esame), già interessato da modifiche con il D.P.R. n. 250 del 2002. Il regolamento:

- fissa i requisiti soggettivi³ e oggettivi che devono essere posseduti da coloro che intendono accedere al riparto dei fondi "8 per mille";
- determina i criteri guida per la predisposizione del piano di ripartizione delle risorse disponibili;
- disciplina il procedimento volto alla individuazione delle iniziative da finanziare, le modalità di erogazione delle risorse, la verifica dei risultati e la revoca del contributo.

1.3. Il D.P.C.M. di destinazione dei fondi

Il piano di ripartizione dei fondi "8 per mille" a diretta gestione dello Stato in favore delle iniziative prescelte è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Lo schema di decreto è sottoposto per l'espressione di un parere alle competenti Commissioni parlamentari (art. 7 del Reg n. 76 del 1998).

³ Possono accedere al riparto le pubbliche amministrazioni, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati. È escluso in ogni caso il fine di lucro.

2. Le determinazioni in materia

La concreta individuazione delle finalizzazioni del c.d. otto per mille è la risultante del concorso di una pluralità di determinazioni. In primo luogo rilevano le scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione IRPEF. In proposito si evidenzia che il contribuente può orientare il flusso di risorse (otto per mille) tra i diversi potenziali gestori (Stato, confessioni religiose) ma non anche indicare la finalizzazione tra quelle individuate dalla legge (ad esempio finanziare il recupero di un bene culturale piuttosto che fronteggiare una calamità naturale) o neanche l'effettivo beneficiario dei fondi (diversamente invece da quanto avviene per l'istituto del cinque per mille). In caso di mancata scelta, poi, la destinazione dell'otto per mille è in ogni caso effettuata, essendo le risorse comunque ripartite, *ope legis*, tra i diversi gestori in proporzione alle scelte espresse (art. 47, comma 3, della legge n. 222 del 1985). Una volta individuata la quota parte della somma dell'otto per mille riservata alla diretta gestione dello Stato per l'anno di riferimento⁴, la scelta delle iniziative da finanziare tra quelle giudicate idonee è operata dal Governo (Presidenza del Consiglio dei Ministri) che, a tal fine, predispone un piano di riparto delle risorse con indicazione degli specifici interventi prescelti e degli importi finanziati per ciascuna iniziativa. Nello svolgimento di tale attività, la Presidenza del Consiglio si conforma non soltanto ai criteri espressi nelle disposizioni regolamentari sopra citate, ma anche alla propria direttiva del 20 luglio 2000 che ha predeterminato ulteriori parametri, di portata generale, volti a guidare l'Amministrazione nelle sue determinazioni⁵. Alla scelta concorre da ultimo anche il Parlamento che, attraverso le competenti Commissioni parlamentari (la 5^a Commissione permanente in Senato) ed i relativi pareri - non vincolanti ma che impegnano il Governo sotto il profilo politico - possono orientare l'Esecutivo verso il finanziamento di altre attività e/o a fissare ulteriori criteri generali per la distribuzione dei fondi.

⁴ Lo stanziamento è determinato sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato, e tenendo conto di eventuali decurtazioni di risorse operate con legge per soddisfare altre finalizzazioni (ad es. art. 21, comma 9 del D.L. n. 98 del 2011, a copertura delle spese per la gestione di mezzi della flotta aerea del Dipartimento della protezione civile).

⁵ In tal modo autolimitando la propria discrezionalità in materia.

3. Lo stanziamento dedicato all'otto per mille a diretta gestione dello Stato nella legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 (legge 24 dicembre 2012, n. 229).

Le risorse stanziare per il triennio 2013- 2014 risultano iscritte nel bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2013, nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e della finanze (Tab. n. 2), in corrispondenza alla missione: "Fondi da ripartire", al programma: "Fondi da assegnare", capitolo n. 2780, centro di responsabilità: Dipartimento della ragioneria dello Stato *"Fondo corrispondente alla quota parte dell'importo dell'otto per mille del gettito IRPEF da utilizzare dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, e conservazione dei beni culturali"*. Il relativo stanziamento, espresso in termini di competenza e di cassa, per il triennio è il seguente:

Tabella 1 (euro)

2013	2014	2015
13.781.147	86.074.740	95.656.126

3.1. La gestione del Fondo dell'otto per mille da parte dello Stato

Il presente paragrafo analizza alcuni dati sul complesso delle risorse erogate dal Fondo "otto per mille" IRPEF gestione Stato. In particolare la tabella 2 evidenzia per gli anni (2007-2012), gli stanziamenti (cassa) distinti per macroaggregati (riga 1 - quota otto per mille gestioni confessioni religiose) (riga 2 - quota otto per mille gestione Stato) Si precisa, in proposito, che le somme indicate per la gestione Stato sono al netto delle decurtazioni operate in base a provvedimenti legislativi.

Tabella 2 (milioni di euro)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
8 per mille IRPEF confessioni religiose - MEF cap. 2840 prev. definitive cassa	1.006	1.018	985	1.087	1.142	1.174
8 per mille IRPEF Stato - MEF cap. 2780 prev. definitive cassa	47	1	0	144	0	4

Fonte: per l'anno 2012, assestamento; per gli anni precedenti, rendiconto.

La tabella 3, per la sola quota 8 per mille gestione Stato, disaggrega l'erogato per i quattro settori considerati dalla legge (le finalizzazioni) per gli anni 2006- 2012.

Tabella 3. Ripartizione tra le finalità della quota dell'8 per mille 2006-2012

(milioni di euro)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Tot. anni 2006- 2012	%
Beni culturali		32,805		26,227	107,782	-	-	166,815	68%
Calamità naturali		5,591	3,542	14,319	20,024	-	-	43,476	18%
Assistenza ai rifugiati		9,771		2,609	11,273	-	-	23,653	10%
Fame nel mondo	4,720	0,337		0,814	5,411	-	-	11,281	5%
<i>Totale</i>	<i>4,720</i>	<i>48,504</i>	<i>3,542</i>	<i>43,969</i>	<i>144,489</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>245,224</i>	<i>100%</i>

Fonte: D.P.C.M. di ripartizione per i vari anni.

La tabella 4 riporta per gli anni 2000-2012 le risorse della quota otto per mille della gestione Stato con indicazione, in sintesi, dei definanziamenti che hanno interessato il Fondo (riduzione di autorizzazioni ed importi), e degli anni di riferimento (anno della ripartizione; anno della dichiarazione). I dati devono essere letti tenendo conto del disallineamento temporale che le peculiarità dell'istituto determinano tra l'esercizio finanziario assunto a riferimento per il gettito IRPEF (competenza) e quello di effettiva ripartizione (cassa). Lo slittamento è dovuto sia ai tempi dell'esercizio dell'opzione (in sede di dichiarazione IRPEF perfezionata l'anno seguente quello al quale si riferiscono i redditi tassati) sia alla durata del procedimento di erogazione.

Tabella 4
(milioni di euro)

Anno della ripartizione	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Anno della dichiarazione	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Quota iniziale da assegnare	100,005	112,319	99,229	101,458	100,518	91,812	89,720	86,504	89,346	130,594	151,182	145,200	181,781
<i>Riduzioni di autorizzazioni</i>	<i>-57,073</i>	<i>-77,956</i>			<i>-80,000</i>	<i>-80,000</i>	<i>-85,000</i>	<i>-40,000</i>	<i>-85,804</i>	<i>-86,625</i>	<i>-6,751</i>	<i>-145,200</i>	<i>-181,781</i>
D.L. 1/2000 - <i>missioni di pace</i>	-57,073												
D.L. 393/2000 - <i>missioni di pace</i>		-77,956											
L. finanziaria 2004					-80,000	-80,000	-80,000	-35,000	-80,000	-80,000			
D.L. 249/2004 - <i>interventi pol. sociali lavoro</i>							-5,000	-5,000	-5,000	-5,000	-5,000		
L. finanziaria 2008									60,000				
D.L. 93/2008 - <i>Detassazione lavoro</i>									-60,000				
Accantonamenti art. 1, e. 507, L.F. 2007									-0,804	-0,631	-0,631		
Riduzione lineare art. 60 D.L. 112/2008										-0,994	-0,994		
Riduzioni lineari D.L. 1/10											-0,068		
Riduzione lineare D.L. 125/10											-0,058		
D.L. 98/2011 - <i>Stabilizzazione finanziaria</i>												-64,000	-64,000
Altre manovre												-23,923	
D.L. 201/2011 - <i>Fondo protezione civile</i>													-57,000
D.L. 211/2011 - <i>Sovraffollamento carceri</i>												-57,277	
Rimodulazioni di spesa (Manovre finanziarie)													-24,003
D.L. 95/2012 - <i>Avversità atmosferiche febb. 2012</i>													-4,012
Legge di stabilità 2013 (Eventi alluvionali)													-32,766
Quota disponibile per ripartizione (da DPCM)	42,932	34,363	99,229	101,458	20,518	11,812	4,720	46,504	3,542	43,969	144,431	0	0

Fonte: elaborazione vari D.P.C.M. di riparto; per gli anni 2011 e 2012 i dati sono tratti dai comunicati del Presidente del Consiglio del 2 gennaio 2012 e dell'8 febbraio 2013.

Da quanto sopra rappresentato, si evince che:

- non si registra corrispondenza nel tempo tra le risorse effettivamente stanziare nel Fondo e quelle di astratta pertinenza della quota dell'otto per mille a diretta gestione dello Stato, determinata sulla base delle opzioni espresse dai contribuenti. Inoltre per gli anni 2011 e 2012 non si è proceduto al riparto per mancanza di disponibilità finanziaria, essendo le risorse di astratta pertinenza utilizzate a copertura di altri interventi legislativi. I prelievi, apportati con provvedimenti di rango legislativo come definanziamenti dell'autorizzazione di spesa, sono stati variamente utilizzati (ad esempio i fondi sono stati utilizzati per finanziare l'adeguamento e messa a norma dell'edilizia carceraria, per fronteggiare le spese di gestione della flotta aerea della protezione civile, per la copertura di disposizioni previdenziali degli iscritti al c.d. Fondo volo). Tra i prelievi di maggior importo si segnalano:
 - ✓ la riduzione di 80 mln di euro a partire dal 2004 (art. 3, comma 69, della legge n. 350 del 2003, legge finanziaria per l'anno 2004) destinato al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Con la legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1233, della legge n. 296 del 2006), la decurtazione è venuta meno con effetto a decorrere dal 2010;
 - ✓ l'abrogazione dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 244 del 2007 - legge finanziaria per il 2008 - recante il rifinanziamento (60 mln di euro) del Fondo "8 per mille Stato" per l'anno 2008; ciò in relazione ad esigenze di copertura parziale degli oneri afferenti all'abolizione dell'ICI sulla prima casa.
- l'andamento del riparto nel tempo tra i quattro settori indicati dalla legge n. 222 del 1985 non è equilibrato; si registra come dato costante che la destinazione per la conservazione dei beni culturali è quella tributaria della maggior parte delle risorse (cfr tabella 2). Nell'ambito di tale finalizzazione, significativi sono i fondi assegnati per il restauro di edifici di culto di cui all'omonimo Fondo⁶. Non sono peraltro mancati esercizi finanziari (2006 e 2008) nei quali tutte le risorse disponibili (peraltro scarse) sono state destinate al finanziamento di un

⁶ Si vedano, in proposito, gli artt. 56 e ss. della legge n. 222 del 1985.

solo settore (interventi per la fame nel mondo nel 2006 e per fronteggiare calamità naturali nel 2008). Per una ricognizione ed analisi degli interventi autorizzati, si fa rinvio alle relazioni annuali al Parlamento del Presidente del consiglio previste dall'art. 8, comma 3, del vigente Regolamento n. 76 del 1998 ed all'indagine della Corte dei conti relativa alla gestione dell'otto per mille da parte dello Stato⁷.

4. Le valutazioni della Corte dei Conti⁸

La Corte dei conti ha svolto una indagine relativa alla gestione della quota dell'otto per mille da parte dello Stato per gli anni 2002-2006, alla cui conclusione ha espresso alcune raccomandazioni. Premessa l'assenza di irregolarità nella gestione, si esprimevano le seguenti osservazioni⁹ di seguito trascritte:

- Le forti riduzioni della quota dell'otto per mille di diretta gestione dello Stato contrastano con la legge n. 222 del 1985, che ne ha indicato tassativamente le finalità, e con le scelte espresse dai contribuenti in sede di denuncia dei redditi. I dati esposti evidenziano una notevole disparità nella ripartizione del fondo dell'otto per mille avvenuta durante il periodo 2001-2006, sia tra le quattro tipologie di intervento ammesse, sia in ambito territoriale, tanto italiano quanto estero. Si reputa, pertanto, opportuno che l'Amministrazione stabilisca dei criteri per una più equilibrata ripartizione delle menzionate risorse finanziarie.

⁷ Si veda l'ultima relazione al Parlamento sull'erogazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale relativa all'anno 2010 e sulla verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati per gli anni 2002-2009 (Doc. LXIV, n. 4) reperibile al seguente indirizzo: <http://leg16.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/665250.pdf>. Si fa riferimento alla deliberazione n. 18/2008/G del 6 giugno 2008 della Corte dei conti - Sezione di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato - "Gestione del Fondo dell'otto per mille da parte dello Stato".

⁸ Si fa riferimento alla deliberazione n. 18/2008/G citata nella nota n. 7.

⁹ Nella delibera n. 18/G/2008 la Corte dei Conti, nell'approvare la relazione "Gestione del Fondo dell'otto per mille da parte dello Stato" deliberava altresì quanto segue: *"il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunicherà alla Corte e al Parlamento entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente relazione, le misure consequenzialmente adottate ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, l. 20/94 come modificato dall'art.1, comma 172, l. 266/05 e, ove non ritenga di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte, adotterà – ai sensi dell'art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 – entro 30 giorni dalla ricezione della presente delibera, provvedimento motivato da comunicare alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Segretariato Generale ed alla Presidenza della Corte dei conti"*.

- In base all'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, i fondi dell'otto per mille sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione ai Ministeri competenti per materia. Per gli interventi proposti da alcune Amministrazioni (nella fattispecie, dai Ministeri dell'interno, degli affari esteri, e per i beni e le attività culturali), ed ammessi al finanziamento dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, i fondi occorrenti vengono forniti a dette Amministrazioni direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze, in deroga a quanto stabilito dalla sopra menzionata norma. Da accertamenti eseguiti non risulta esservi alcun provvedimento autorizzativo in tal senso. Tale procedura, inoltre, condiziona negativamente l'azione di monitoraggio e controllo da parte del competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri. È necessario, pertanto, ricondurre ad unità l'erogazione dei contributi sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in linea con quanto stabilisce la citata norma. Quindi, agli Organi centrali e periferici delle anzidette Amministrazioni, destinatari dei contributi, i relativi fondi saranno forniti dalla Presidenza del Consiglio mediante aperture di credito disposte a favore dei Dirigenti preposti ai detti Organi.
- È stata riscontrata una elevata frammentazione degli interventi che contrasta con il carattere di straordinarietà che, in base ai decreti del Presidente della Repubblica n. 76 del 1998 e n. 250 del 2002, li deve caratterizzare per avere accesso ai contributi in questione e con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2000. È necessario, pertanto, evitare una ripartizione a pioggia delle risorse disponibili, preferendo la concentrazione delle stesse su un numero più ridotto di progetti aventi particolare straordinarietà e valore.

5. L'atto del Governo in esame

Tra le novità più significative che verrebbero introdotte nel regolamento con l'atto in esame, per quanto di interesse specifico della presente nota, si segnalano:

- l'introduzione, come regola, del criterio del riparto delle risorse in quattro quote uguali tra le quattro tipologie di interventi ammesse dalla legge (le finalizzazioni);
- la possibilità di destinare in via prioritaria le risorse nella misura massima del 50 per cento ad un unico evento riconducibile alla definizione di calamità naturale;
- l'introduzione di un criterio volto ad assicurare l'equa distribuzione territoriale degli interventi straordinari relativi alla conservazione dei beni culturali. Lo stanziamento è ripartito in cinque quote uguali in corrispondenza di altrettante aree geografiche nazionali;
- si modificano i criteri per beneficiare più volte i medesimi soggetti. L'obbligo di specifica motivazione sulle ragioni della nuova concessione del beneficio, sempre prevista per la disciplina vigente, è richiesta soltanto quando la precedente destinazione abbia avuto luogo nei due anni precedenti;
- si prevede l'introduzione di apposite Commissioni tecniche di valutazione delle domande ai fini della verifica del possesso dei requisiti e, nel contempo, si specificano le forme di monitoraggio degli interventi, in particolare, attraverso l'istituzione di Commissioni tecniche di monitoraggio chiamate a verificare l'andamento e la conclusione dei progetti finanziati;
- è introdotta l'erogazione dei fondi per stati di avanzamento dei progetti finanziati (art. 8, comma 4, dello schema) con la previsione di opportune cautele. Nel contempo è disciplinata in modo puntuale la revoca del contributo (ad esempio nei casi di mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento finanziato entro il termine indicato nella relazione tecnica - art. 8-bis, comma 1, dello schema). Nei casi di revoca l'importo del contributo è versato dal beneficiario in entrata sul conto di tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale. Si prevede quindi l'applicazione delle disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato qualora il beneficiario non provveda entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca del versamento. Si ricorda che la disciplina vigente per il caso di revoca destina l'importo del contributo (senza

peraltro decurtazioni) all'entrata del bilancio dello Stato per essere indi riassegnato nello stato di previsione del MEF ed essere utilizzato ai fini della ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione dello Stato;

- si prevede la possibilità che, in conseguenza delle nuove disposizioni in tema di verifica e monitoraggio, possano determinarsi risparmi di spesa. Si legge in proposito (art. 8-ter, comma 3, dello schema) che i risparmi realizzati possono essere conservati dai beneficiari per un anno a partire dalla conclusione dei lavori e che scaduto tale termine le somme saranno restituite per essere riversate in entrata sul conto di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- non è più prevista la pubblicazione del D.P.C.M. di riparto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, sostituita dalla pubblicazione nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, con effetto di pubblicità legale;
- si assicura che l'erogazione dei fondi avvenga in tutti i casi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 8, comma 3, dello schema);
- nella documentazione prodotta dal Governo a corredo dello schema, tra le ragioni che renderebbero necessaria la modifica del vigente regolamento, si indicano le esigenze: - di esplicitare i criteri di distribuzione delle risorse, secondo principi di certezza e massima trasparenza; - di ridurre i tempi del procedimento amministrativo di erogazione; - di migliorare il monitoraggio del corretto impiego delle risorse; - di razionalizzare e contenere le spese in conseguenza della introduzione delle previsioni del pagamento per stati di avanzamento dei lavori e delle previsioni che disciplinano in termini più puntuali i casi di revoca e di restituzione delle somme. Ai recenti provvedimenti di decurtazione delle risorse del Fondo "otto per mille Stato" per esigenze della protezione civile, è correlata invece la giustificazione della previsione che destina le somme in via prioritaria a fronteggiare calamità naturali ed emergenze idrogeologiche, al fine di assicurare l'operatività dell'amministrazione e garantire la tempestività degli interventi. Si afferma poi che le novelle proposte nello schema in titolo sono in linea con le indicazioni della Corte dei Conti e delle Commissioni parlamentari.

6. La relazione tecnica

Lo schema è corredato di relazione tecnica nella quale si evidenzia, a proposito delle Commissioni tecniche di valutazione, che la norma recepisce un modello organizzatorio già in uso da diversi anni e che ha dato buoni risultati nel corso dell'espletamento della procedura in esame coniugando la compiuta valutazione dell'intervento alle esigenze di celerità ed efficienza. Richiama quindi l'attenzione sulla circostanza che i fondi sono erogati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con comunicazione ai Ministeri competenti ai fini del monitoraggio, attività alla quale lo schema di regolamento prepone le apposite commissioni tecniche. Rappresenta in proposito che la partecipazione ad entrambe le commissioni tecniche è gratuita ed il funzionamento delle stesse non comporta oneri per la finanza pubblica, in quanto connessa agli obblighi d'ufficio previsti dalle competenze delle singole amministrazioni chiamate a comporle. Dopo aver ricordato che le somme oggetto di revoca ed i risparmi sono riversati in conto entrata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, la RT conclude osservando che il regolamento non comporta maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato rispetto a quelle già previste.

Al riguardo, si segnala che lo schema in esame interviene in gran parte sul procedimento di erogazione della quota dell'otto per mille a diretta gestione dello Stato, riducendone i tempi di assegnazione ed introducendo puntuali forme di monitoraggio e verifica. Manca peraltro una disciplina transitoria volta a disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo procedimento (ad esempio precisando l'esercizio finanziario di applicazione del nuovo procedimento). Andrebbe chiarito come l'erogazione per stati di avanzamento nell'ambito di più esercizi possa trovare coerente e trasparente attuazione nelle evidenziazioni degli effetti di cassa. Quanto all'assenza di oneri correlati alle disposizioni istitutive delle Commissioni tecniche (di valutazione e di monitoraggio), si rileva che la prassi in uso è riferibile alle sole Commissioni di valutazione. Andrebbe quindi chiarito se i diversi compiti, che sono propri della Commissione tecnica di monitoraggio, anche sotto il profilo dell'impegno temporale, siano compatibili con le risorse umane e tecniche esistenti, tenuto anche conto della disposizione che impedisce la contemporanea partecipazione ad entrambe le Commissioni, e se la partecipazione alle stesse possa dare luogo ad indennità o rimborsi spese nell'ambito degli ordinamenti delle amministrazioni di appartenenza dei componenti chiamati a farvi parte.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico
alla URL <http://www.senato.it/documentazione/bilancio>